

**AZIENDE SETTORE ACCONCIATURA ESTETICA  
RINNOVATO IL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO**

Lo scorso 7 luglio è stato siglato l'accordo relativo al rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti delle aziende artigiane del settore avente **decorrenza 01/01/2005 e durata fino al 31/12/2008**.

Gli  **aumenti salariali**  – da erogare nei mesi di **agosto e dicembre 2008** - calcolati sull'inflazione concordata per il periodo 2005-2008 (2%, 2,1%,2,6%,2,8%) - sono i seguenti:

Liv.	Aumenti da 1/8/2008	<b>Paga base da 1/8/2008</b>	Aumenti da 1/12/2008	<b>Paga base da 1/12/2008</b>
1°	55,00	<b>656,74</b>	55,00	<b>711,74</b>
2°	50,00	<b>559,69</b>	50,00	<b>609,69</b>
3°	47,50	<b>506,75</b>	47,50	<b>554,25</b>
4°	45,00	<b>450,55</b>	45,00	<b>495,55</b>

Relativamente al periodo di carezza contrattuale 01/01/2005–30/07/2008 è stata concordata l'erogazione **ai lavoratori in forza al 7 luglio 2008 di un importo una tantum pari a € 470,00** lordi per l'intero periodo, da ridurre ovviamente "pro quota" in caso di assunzione successiva. L'una tantum (non incidente sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, TFR incluso, sarà ridotta in caso di assenza facoltativa post partum, part time, sospensioni EBER) verrà corrisposta unitamente alle retribuzioni del mese di agosto 2008 (€ 370) e novembre 2008 (€ 100).

Agli apprendisti verrà erogato il 70% degli importi di cui sopra con le medesime decorrenze.

Dai 470 € di una tantum dovranno essere detratti gli "acconti su futuri aumenti" già corrisposti.

Con il recente rinnovo le parti hanno altresì disciplinato le seguenti materie:

➤ **CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO**

Adeguata la precedente normativa contrattuale in materia legislativo vigente (D.Lgs. n. 368/2001). In particolare possono essere effettuate assunzioni a termine nelle seguenti ipotesi:

1. sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;
2. punte di intensa attività che non sia possibile evadere con il normale organico;
3. esigenza di offerta di diverse tipologie di servizi.

Il numero dei dipendenti che si possono assumere:

- a. imprese da 0 a 5 dipendenti: massimo 3 dipendenti con contratto a termine
- b. imprese con + 5 e fino a 10 dipendenti: 1 lavoratore a termine ogni 2 o frazione (con arrotondamento all'unità superiore);
- c. imprese con + 10 dipendenti: massimo il 25% dei lavoratori a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore).

Ai limiti di cui sopra non concorrono le assunzioni di cui al punto 1).

E' prevista la possibilità di un periodo di affiancamento non superiore a 60 giorni tra sostituto e sostituito nelle ipotesi di cui ai punti 1) e 2)

➤ **APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE**

La disciplina contrattuale in materia si applicherà ai rapporti instaurati dal 1° agosto 2008. Per gli apprendisti assunti entro il 31 luglio 2008, nonché per gli apprendisti minori di età, si applica la vecchia disciplina dell'apprendistato.

Con tale nuova tipologia contrattuale possono essere assunti soggetti di **età compresa tra i 18 e i 29anni**.

Periodo di prova – massimo 45 giorni. La malattia insorta durante tale periodo dà diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 45 giorni.

Durata dell'apprendistato:

**1° gruppo – durata 5 anni (\*)**

- acconciatore/acconciatrice maschile e femminile

- estetista – tatuatore/tastatrice – massaggiatore/massaggiatrice
- operatore/operatrice tricologico/a
- impiegato/impiegata
- addetto/addetta alla reception/vendita prodotti cosmetici

**2° gruppo – durata 18 mesi**

- manicure e pedicure, esclusivamente estetico

(\*) Per il 1° gruppo la durata viene ridotta di 6 mesi se il soggetto è in possesso di titolo di studio post obbligo o di attestato di qualifica professionale.

Il livello finale di inquadramento è il 3° livello (per gli impiegati il 2°).

Retribuzione – all'apprendista spetta la retribuzione (in misura percentuale) del livello di inquadramento finale di uscita, come da tabelle che seguono:

1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.	9° sem.	10° sem.
65	65	70	78	85	85	90	90	95	100

1° sem.	2° sem.	3° sem.
63	80	100

1° sem.	2° sem.	3° sem.	4° sem.	5° sem.	6° sem.	7° sem.	8° sem.	9° sem.
65	65	70	78	85	85	90	90	95

Part-time – è possibile l'assunzione di un apprendista con contratto di lavoro part-time, purchè l'orario non sia inferiore al 50% dell'orario contrattuale.

Formazione – 120 ore annue (part-time compresi) che possono essere svolte sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

➤ **PART-TIME**

Il rapporto di lavoro a tempo parziale, risultante da atto scritto può essere:

- di tipo orizzontale (prestazione ridotta per tutti i giorni della settimana);
- di tipo verticale (prestazione a tempo pieno solo per alcuni giorni della settimana/del mese/dell'anno);
- misto (la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità di cui ai punti a) e b).

Nel contratto possono essere introdotte, previo consenso del lavoratore, *clausole elastiche* (variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) o *clausole flessibili* (aumento della durata della prestazione). L'utilizzo di tali clausole prevede l'applicazione di una maggiorazione del 10%.

Il lavoro supplementare viene compensato con la maggiorazione del 10%.

➤ **DEFINITA LA REGOLAMENTAZIONE DEL CONTRATTO DI INSERIMENTO.**

➤ **ORARIO DI LAVORO**

Ai sensi del D.Lgs. n. 66/03 la durata media dell'orario di lavoro (48 ore medie settimanali, straordinario compreso) è calcolata su un periodo di 6 (sei) mesi.

A livello regionale/territoriale potranno essere disciplinate forme di orario plurisettimanale e/o distribuzioni diverse dell'orario di lavoro nell'ambito della settimana.

I nostri uffici restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Ufficio Sindacale CONFARTIGIANATO/APLA